

ADEMPIMENTI

Sostitutiva sui finanziamenti: acconto dovuto entro il 30 aprile

di Marco Bomben

Gli enti che effettuano **finanziamenti a medio e lungo termine** sono tenuti a versare nel 2017, a titolo di acconto, il **95% dell'imposta sostitutiva dovuta per le operazioni effettuate nell'esercizio precedente**. Il pagamento potrà essere effettuare in 2 rate: il **45%** dell'acconto entro il **30 aprile 2017** e il restante **55% entro il 31 ottobre 2017**.

È questo il chiarimento reso dalla [risoluzione 50/E](#) di ieri dell'Agenzia delle Entrate.

Come noto, il D.L. 193/2016 ([articolo 7-quater, commi da 33 a 35](#)) ha recentemente modificato la disciplina dell'**imposta sostitutiva** - da versare in luogo delle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative - sui finanziamenti a medio e lungo termine, **semplificando** le modalità di **presentazione** della dichiarazione e di **liquidazione** dell'imposta.

In vigore della **precedente disciplina**, i soggetti solari erano tenuti a presentare, **entro il 30 settembre** e in duplice esemplare cartaceo, la **dichiarazione** dell'imposta sostitutiva per le operazioni effettuate nel I° semestre.

L'ufficio annotava l'imposta dovuta e restituiva una copia della dichiarazione all'ente, il quale, **entro i 30 giorni** successivi era tenuto a **versare contestualmente**:

- **l'imposta sostitutiva** dovuta sulle operazioni del **I° semestre**;
- **il 90%** dell'imposta di cui al punto precedente a titolo di **acconto per il II° semestre**.

A seguito delle citate modifiche normative, invece, è stato **abrogato l'obbligo di presentazione delle 2 dichiarazioni cartacee** a partire dalle operazioni poste in essere nell'esercizio successivo al **31/12/2016**.

Contestualmente, il D.L. 193/2016 ha previsto la presentazione - **entro 4 mesi** dalla chiusura dell'esercizio - di **un'unica dichiarazione telematica** in relazione alle operazioni effettuate **nell'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2017**.

In applicazione delle nuove disposizioni, quindi, la **dichiarazione telematica** per le operazioni effettuate nel 2017 dai soggetti solari verrà presentata "soltanto" **entro il 30 aprile 2018**. Sorgeva, pertanto, il dubbio circa l'obbligo di **procedere al versamento degli acconti**, nell'anno in corso, in assenza di presentazione della dichiarazione telematica.

Sul problema è intervenuta la risoluzione in commento, nella quale, l'Agenzia delle Entrate ha utilmente rilevato che, in base al tenore letterale dell'[articolo 7-quater, comma 33](#), “*l'obbligo di versamento dell'acconto disposto dal legislatore, prescinde dalla presentazione della dichiarazione telematica*”.

Di conseguenza, i **soggetti solari** che effettuano finanziamenti a medio e lungo termine dovranno comunque procedere al **versamento dell'acconto** relativo alle operazioni 2017 nella misura del **95%** dell'imposta sostitutiva dovuta sul totale delle operazioni effettuate **nel I° e nel II° semestre del 2016**.

Il pagamento dovrà avvenire in **2 rate** così suddivise:

- il **45%** entro il **30 aprile 2017**,
- il **55%** entro il **31 ottobre 2017**,

utilizzando il **codice tributo 1545**.

Peraltro, con provvedimento di ieri, l'Agenzia ha previsto che il **versamento degli acconti** 2017 può essere effettuato:

- mediante **modello F24**;
- tramite **modello F23**.

Dal **1° gennaio 2018**, invece, i versamenti dovranno essere effettuati esclusivamente con **modello F24**.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >